



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

---

**REGOLAMENTO**

PER IL FUNZIONAMENTO

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

*Approvato con delibera Consiliare n. 96 del 11 -10 -1964*

*Modificato con delibera di Giunta Municipale n. 1001 del 10.9.1965, con delibera Consiliare n. 158 del 26 -11- 1965 e n. 73 del 17- 10 – 1969.*

*Modificato ed integrato con delibera Consiliare n. 13 del 24 – 1 – 1989.*

CAPO I  
**CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

### **Art. 1**

Il Consiglio Comunale si riunisce due volte l'anno: in sessione ordinaria primaverile, nei giorni di marzo, aprile e maggio, in sessione autunnale nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Sindaco, o per deliberazione della Giunta o dietro richiesta di 1/3 dei Consiglieri Comunali.

La Giunta Comunale fissa il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e quello per le sedute straordinarie, che debbono aver luogo, se trattasi di sedute straordinarie effettuate su richiesta di 1/3 dei Consiglieri Comunali, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dei Consiglieri.

È in facoltà del prefetto di convocare d'ufficio le riunioni del Consiglio Comunale per deliberare su determinati oggetti stabiliti nel relativo decreto di convocazione.

### **Art. 2**

Le sedute del Consiglio si tengono nell'aula all'uopo destinata nella quale, oltre al Seggio della presidenza, vi saranno posti riservati ai componenti della Giunta, ed idonei spazi destinati al Pubblico, separato da quello assegnato ai Consiglieri, al Sindaco e alla Giunta ed avente accesso distinto.

### **Art. 3**

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Sindaco mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Tale termine, nel caso di sessione straordinaria, è ridotto a tre giorni ed in caso di urgenza fino al minimo di 24 ore.

Il domicilio dovrà intendersi eletto nel Comune di Albano.

A tal fine dopo la convalida, ciascun Consigliere dovrà indicare, per iscritto, al Segretario generale il proprio domicilio nel Comune di Albano Laziale, dove va

notificato l'avviso di convocazione. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazioni del messo Comunale.

I Consiglieri Comunali, appartenenti alla stessa lista, costituiscono i gruppi consiliari, qualunque ne sia il numero.

Ciascun gruppo, entro dieci giorni dalla convalida dei Consiglieri, comunica al presidente del Consiglio o al Sindaco, il nome del proprio capo gruppo.

Ciascun Consigliere può uscire dal proprio gruppo ed entrare in un altro gruppo consiliare, ma in tal caso dovrà inviare dichiarazione scritta al Sindaco che ne informerà il Consiglio nella prima riunione.

L'insieme dei Capi-gruppi, unitamente al Sindaco che la presiede, costituisce la Conferenza dei Capi-gruppi.

Le riunioni della conferenza dei Capo-gruppi sono valide se interviene la metà dei componenti.

La conferenza dei Capo-gruppi è convocata dal presidente per programmare lo svolgimento dei lavori delle sedute consiliari, almeno tre giorni prima di quello fissato per le sedute ordinarie, due giorni prima di quello fissato per le sedute straordinarie ed almeno 12 ore prima del giorno fissato per le sedute straordinarie ed urgenti.

#### **Art. 4**

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno della prima parte.

Dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno sarà data comunicazione al Prefetto che può intervenire nella seduta anche a mezzo di altro Ufficiale pubblico dell'ordine amministrativo.

#### **Art. 5**

L'ordine del giorno è compilato dal Sindaco e contiene l'indicazione sommaria degli oggetti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio.

**Art. 6**

Le proposte di iniziativa dei Consiglieri debbono essere presentate per iscritto al Sindaco e da questi saranno messi all'ordine del giorno e sottoposte alle decisioni del Consiglio con il parere della Giunta.

**Art. 7**

Presso la Segreteria del Comune saranno raccolti a disposizione dei Consiglieri, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della seduta in sessione ordinaria, 3 giorni prima della seduta straordinaria e 24 ore prima in casi di urgenza.

CAPO II  
**SVOLGIEMNTO E DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

### **Art. 8**

La Presidenza del Consiglio spetta al Sindaco; in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, all'Assessore delegato, all'Assessore Anziano ai sensi di legge, o agli Assessori in ordine di Anzianità; in mancanza degli Assessori assume la Presidenza il Consigliere Anziano.

### **Art. 9**

Il Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni comunali è presieduto dal Consigliere anziano limitatamente alle seguenti operazioni:

- a) insediamento del consiglio ed esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti.
- b) nomina del Sindaco.
- c) nomina degli Assessori.

### **Art. 10**

All'ora stabilita nell'avviso di convocazione il Sindaco invita il Segretario Generale del Comune o chi legittimamente lo sostituisce nell'assistenza alle sedute, a fare l'appello dei Consiglieri per constatare se vi sia il numero legale.

Il numero legale è raggiunto in prima convocazione quando risulti presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, ed in seconda convocazione quando risultino presenti almeno 4\* Consiglieri.

Quando il giorno della seconda convocazione non sia già indicato nell'avviso della prima, dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri, nei termini di cui all'art. 3, l'avviso di seconda convocazione. Ugualmente dovrà essere inviato l'avviso a tutti quei Consiglieri assenti al momento in cui la seduta di I convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

### **Art. 11**

Risultato legale il numero dei presenti, Il Sindaco dichiara aperta la seduta.

---

\* Modificato dall'art. 38, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



In caso contrario, trascorsa un'ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Sindaco dichiara la seduta deserta, e la rinvia ad altro giorno. Di ciò viene redatto un verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti.

In attesa del raggiungimento del numero legale è in facoltà del Sindaco di dar corso alla trattazione delle interrogazioni di cui al successivo articolo 48 e seguenti.

Non è vietato che nelle sedute nelle quali sia presente un numero di Consiglieri minore della metà siano date comunicazioni che non conducano ad alcuna deliberazione e non siano luogo a discussioni.

### **Art. 12**

Le sedute del Consiglio di regola sono pubbliche. Quelle in cui si discutano questioni concernenti persone che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti o sui demeriti di esse, debbono essere tenute segrete. Le deliberazioni concernenti persone si debbono adottare in seduta pubblica, ma a votazione segreta.

Può essere tenuta segreta, quando lo stabilisca il Consiglio con deliberazione motivata, cioè quando trattasi di ragioni molto serie che potrebbero anche compromettere gli interessi del Comune.

### **Art. 13**

Il Pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Il Pubblico o i rappresentanti della stampa o di emittenti pubbliche o private possono fotografare o fare riprese filmate o televisive o procedere a registrazione delle sedute consiliari previa richiesta diretta al Sindaco il quale ha facoltà di regolamentare detta attività.

Quando il Pubblico non mantenga la dovuta disciplina potrà essere ordinato dal Sindaco l'allontanamento di chi disturba, in casi più gravi l'arresto o anche lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

Qualora il Pubblico non mantenga la dovuta disciplina potrà essere ordinato dal Sindaco l'allontanamento di chi disturba, in casi più gravi l'arresto o anche lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso. Il servizio d'ordine nella sala Consiliare è assolto dai VV.UU.

**Art. 14**

Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri salvo autorizzazione del Sindaco per casi eccezionali all'infuori del Segretario Generale del Comune e dei funzionari degli Uffici che siano di servizio.

**Art. 15**

Aperta la seduta il Sindaco fa dare lettura del verbale della seduta precedente, ove non sia stato approvato seduta stante e non ne sia stata delegata la Giunta Municipale designa quindi tre Consiglieri a funzionare da scrutatori per le votazioni.

Se non vi sono osservazioni il processo verbale si considera approvato senza votazione.

Occorrendo la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.

I lavori del Consiglio non possono protrarsi oltre le ore 24:00.

**Art. 16**

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettificazioni del verbale, queste a giudizio del Sindaco saranno messe ai voti ed inserite a verbale se siano approvate.

Qualora un Consigliere non sia stato presente alle seduta cui il verbale si riferisce, può dichiarare come avrebbe votato, ma senza specificare i motivi.

Per l'eventuale discussione delle rettifiche può essere concessa la parola ad un solo Consigliere in favore e ad uno contro la proposta e per non più di cinque minuti ciascuno.

Non può essere concessa la parola sul processo verbale se non nei casi predetti o per fatto personale.

**Art. 17**

Il Sindaco, quindi, dà inizio alla discussione, delle proposte iscritte all'ordine del giorno seguendo la progressione da esso indicata.

È in facoltà del Consiglio di decidere, per giustificati motivi lo spostamento dell'ordine del giorno modificando la progressione degli argomenti, potrà anche decidere, con apposita votazione, di trattare un argomento nuovo purché riconosciuto urgente e sempre che il Consiglio sia riunito al completo.

**Art. 18**

Il Sindaco mantiene l'ordine nell'Assemblea ed assicura l'osservanza delle leggi e regolamenti e la legalità delle deliberazioni.

Egli fa osservare il Regolamento del Consiglio, dirige e regola le discussioni, pone le questioni, stabilisce l'ordine e annuncia il risultato della votazione, ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.

Nessuno può parlare al Consiglio se non abbia avuto la facoltà del Sindaco. Questi peraltro può sempre prendere la parola, interrompendo l'ordine degli iscritti per dare spiegazioni o chiarimenti e rinviare ad altra seduta il discorso iniziato.

**Art. 19**

Quando sorga tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Sindaco questi abbandona il seggio ed ogni discussione resta sospesa.

Nei casi gravi toglie la seduta riservandosi di convocare per altro giorno il Consiglio.

**Art. 20**

Gli oratori debbono parlare rivolti al Sindaco stando in piedi nel loro banco, salvo che il Sindaco per speciali ragioni, li autorizzi a parlare seduti. Essi possono svolgere il loro pensiero, evitando prolissità ed astenendosi dal pronunciare parole che possano comunque apparire sconvenienti ed offensive.

Ad ogni oratore è assegnato un limite di tempo non superiore a dieci minuti salvo quanto stabilito dalla conferenza dei capo- gruppi.

### **Art. 21**

L'oratore che venga meno alle prescrizioni suddette e che turbi l'ordine viene richiamato dal Sindaco. Dopo due richiami il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere dall'aula e nei casi più gravi la censura.

L'esclusione e la censura possono essere proposte dal Sindaco anche senza precedenti richiami a carico del Consigliere che provochi disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggi con vie di fatto. Udite le spiegazioni del Consigliere la proposta del Sindaco è subito messa ai voti, senza discussioni per alzata e seduta.

La censura implica la esclusione immediata dall'aula con interdizione di rientrarvi per una o due sedute. Se il Sindaco ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsi, può interdirlgli la parola per il resto della seduta sullo stesso argomento.

Qualora l'oratore non si acquieti al giudizio del Sindaco, il Consiglio senza discussione, decide per alzata e seduta.

### **Art. 22**

Nessuno ad eccezione del Sindaco può interloquire quando altri ha la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra la prova e la controprova, salvo per richiamo al regolamento.

### **Art. 23**

Il Consiglio in adunanza straordinaria non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione, salvo il caso di cui all'art. 17.

Tuttavia non è necessaria una preventiva inserzione all'ordine del giorno:

- a) Per le proposte che abbiano per oggetto di provocare una manifestazione di sentimenti del consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato su materie attinenti alle attribuzioni che la legge demanda alle Amministrazioni Comunali sempre che non impegnino il bilancio né importino modificazioni di norme vigenti;
- b) Per una proposta incidentale, come quella della nomina di una Commissione di Studio incaricata di riferire su di una proposta principale a riguardo della quale siansi manifestati notevoli dissensi e sempre che tale nomina sia richiesta da almeno cinque Consiglieri.

#### **Art. 24**

La discussione segue l'ordine seguente:

- 1) Discussione generale seguita da eventuale proposta di deliberazione o rinvio;
- 2) Discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voci dell'oggetto con eventuale presentazione di emendamenti e di aggiunte;
- 3) votazione complessiva sull'oggetto e su mozioni ed ordine del giorno che fossero stati presentati.

#### **Art. 25**

Sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno riferisce anzitutto il Sindaco o l'assessore del ramo mettendo in evidenza il pensiero della Giunta e, occorrendo, il parere degli organi amministrativi, tecnici e contabili.

Le proposte possono anche essere illustrate a mezzo di relazione scritta, letta dal Segretario generale.

#### **Art. 26**

Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Sindaco la facoltà di parlare; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

**Art. 27**

La trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno si inizia, normalmente, con la discussione generale.

La parola è concessa ai Consiglieri seguendo l'ordine delle richieste.

È consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare. Giunto il loro turno gli iscritti che non risultino presenti nell'aula decadono dalla facoltà di parlare.

Nella discussione generale di ogni oggetto non è ammesso per ciascun Consigliere di prendere la parola per di due volte, salvo casi eccezionali, da valutarsi dal Presidente.

Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione.

L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza sugli altri ma non sulle mozioni.

Quando il presentatore di un ordine del giorno sia assente al momento in cui dovrebbe rispondere se intende o meno mantenerlo, l'ordine del giorno stesso viene dichiarato decaduto salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.

**Art. 28**

Il Sindaco ha la facoltà di non accettare ordine del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione rifiutandosi di metterli in votazione. Se il Consigliere proponente ritenga opportuno che venga consultato il Consiglio questo decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano.

**Art. 29**

Sarà sempre concessa la parola per richiamo al regolamento o per fatto personale. In questo ultimo caso chi richiede la parola dovrà sommariamente accennare in che consiste il fatto personale e il Sindaco decide, salvo in caso di diniego, l'appello al Consiglio che delibera senza discussione con votazione per alzata di mano.

**Art. 30**

I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza su una questione principale e fanno sospendere la discussione. Su tale proposizione possono parlare solo due oratori, uno in favore e uno contro per non più di cinque minuti. Il Consiglio quindi decide con votazione per alzata di mano.

**Art. 31**

La questione pregiudiziale, se cioè un dato oggetto debba discutersi o meno, la questione sospensiva nel senso che la discussione e la deliberazione debbono essere rinviate, vanno proposte prima che si esaurisca la discussione.

**Art. 32**

Esauriti gli interventi di tutti coloro che hanno chiesto di parlare il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

Può anche dichiararla chiusa prima se il Consiglio lo consente, su proposta di tre consiglieri e dopo che, ove lo chieda o, abbiano parlato un oratore a favore e uno contro la richiesta per non più di cinque minuti ciascuno.

Resta fermo il diritto di parlare degli oratori iscritti, dei presentatori di ordini del giorno, del Sindaco e degli Assessori.

**Art. 33**

Il Sindaco, esaurita definitivamente la discussione, riassume, ove occorra, i termini dell'argomento e formula la proposizione oggetto del voto, salvo precedenza di cui è detto innanzi, darà la priorità alle eventuali proposte più ampie rispetto a quelle più particolari. Prima della votazione i Consiglieri possono ancora avere la parola una sola volta e solo per dichiarazione di voto o solo per cinque minuti.

Qualora vi sia stata divisione nella proposizione oggetto del voto ovvero la proposta si componga di vari articoli, si dovrà dopo deliberato sulle singole parti, votare la proposta stessa nel suo complesso.

#### **Art. 34**

L'oggetto posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato ed approvato con modifiche. Si intende approvato l'oggetto che dopo esaurita l'eventuale discussione, e posto in votazione, ha ottenuto la maggioranza legale dei voti. Si intende respinto quello che non ha conseguito tale maggioranza.

#### **Art. 35**

Non ultimandosi la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, è ammessa la continuazione della seduta nei giorni successivi, solo quando ciò risulti dall'avviso di convocazione senza che occorra spedire nuovi avvisi ai Consiglieri assenti.

Le sedute successive si considerano come le prime, di prima convocazione, purché intervenga il numero legale dei Consiglieri.



CAPO III  
**VOTAZIONI**

**Art. 36**

Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta.

Normalmente si adotta in forma palese; si procede invece a votazione segreta, in seduta pubblica, per deliberare sui seguenti oggetti:

- 1) Questioni di eleggibilità dei Consiglieri;
- 2) Accettazione dimissioni amministratori;
- 3) Decadenza di consiglieri anche per mancato intervento ad una intera sessione ordinaria;
- 4) Nomina, conferma, licenziamento, trattamento economico degli impiegati e salariati quando si debbono fare apprezzamenti sulle qualità degli interessati,
- 5) Appalti e trattative private qualora sia indicata la ditta;
- 6) Adottano a scrutinio segreto ed in seduta segreta, le deliberazioni di cui all'art. 12.

**Art. 37**

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.

Il metodo di votazione palese, escluso l'appello nominale, è scelto volta per volta dal Sindaco.

All'appello nominale si procede anche quando ne facciano richiesta per iscritto almeno tre Consiglieri – esso è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico del Consiglieri ciascuno dei quali risponde soltanto “sì” o “no” ovvero “astenuto”.

**Art. 38**

Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.

**Art. 39**

La votazione segreta si effettua per mezzo di schede. A ciascun Consigliere è distribuita una scheda sulla quale egli scrive l'espressione del proprio voto deponendola quindi nell'apposita urna.

**Art. 40**

Per la nomina ad uffici distinti o per l'elezione di membri effettivi o supplenti si fanno schede e votazioni separate.

**Art. 41**

Nelle votazioni per appello nominale il Segretario e gli Scrutatori prendono nota dei voti favorevoli e contrari e li comunicano al Sindaco.

Nelle votazioni a scheda segreta il Sindaco assistito dagli scrutatori procede allo spoglio o controllo delle schede.

Spetta comunque sempre al Sindaco, da ultimo, accertare il risultato che viene annunciato con le formule "Il Consiglio approva" o "non approva" aggiungendo, quando occorre, il numero dei votanti e dei voti favorevoli o contrari riportati dalla proposta votata, nonché il numero degli eventuali astenuti e delle schede bianche e nulle.

**Art. 42**

Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno Scrutatore o dal Segretario e conservato il plico chiuso nell'archivio comunale; le altre schede vengono distrutte seduta stante.

**Art. 43**

Si intendono approvate le proposte che conseguono la maggioranza assoluta dei voti salvo le eccezioni di legge.

Coloro che debbono astenersi e che volontariamente si astengono dal votare non si computano tra i votanti, tra i quali, invece, vanno compresi coloro che votano scheda bianca o la cui scheda sia nulla.

#### **Art. 44**

In caso di parità dei voti, è facoltà del Consiglio deliberare che si effettui una nuova votazione anche seduta stante.

#### **Art. 45**

Ogni Consigliere che motivi con apposita dichiarazione il proprio voto, può chiedere che se ne dia atto in verbale.

#### **Art. 46**

I Consiglieri debbono astenersi dal partecipare alla votazione nei casi indicati dall'art. 290 l.c.p. 1915 e della legge 29 luglio 1949 n. 498.

## CAPO IV

# **INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI**

**Art. 47**

I Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita o l'attività dell'Amministrazione. Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

**Art. 48**

L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto anche senza motivazione, al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere risoluzioni su un determinato oggetto, e comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione.

**Art. 49**

L'interrogazione , avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussione; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore del ramo e l'interessato deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno parlando per non più di cinque minuti.

Il Sindaco ha diritto di replicare.

**Art. 50**

Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla presentazione e delle seguenti, nell'ordine di presentazione:

*Allo svolgimento delle interrogazioni sono dedicati al massimo trenta minuti della seduta; quelle non svolte vengono rinviate all'adunanza successiva.*

Se al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento, l'interrogante non sia presente, la interrogazione viene dichiarata decaduta; può peraltro essere ripresentata.

**Art. 51**

È in facoltà dell'interrogante di richiedere risposta scritta, che deve essere data entro dieci giorni e verrà inserita nel processo verbale delle sedute consiliari.

Le interrogazioni che su richiesta del Consigliere siano riconosciute urgenti dal Sindaco, dovranno essere svolte nella prima seduta successiva alla loro presentazione.

**Art. 52**

L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta di conoscere i motivi o gli intendimenti della loro azione e del loro atteggiamento in un determinato affare.

Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta e successive dopo le interrogazioni; la Giunta risponde immediatamente o dichiara di voler differire la risposta. Nel qual caso il Sindaco stabilisce la seduta in cui l'interpellanza sarà svolta.

L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno; può peraltro essere ripresentata.

**Art. 53**

L'interpellante o uno degli interpellanti ha la facoltà di svolgere l'interpellanza parlando per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni della Giunta ha diritto alla replica per non oltre cinque minuti; la Giunta ha la parola per ultima e l'interpellante può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione, nel qual caso si applicano le norme degli articoli seguenti.

L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio.

**Art. 54**

Su richiesta del Sindaco o dei Consiglieri interessati e con consenso del Consiglio, interpellanze ed interrogazioni relative ad argomenti strettamente connessi sono svolte contemporaneamente.

**Art. 55**

La mozione consiste in una proposta concreta, tendente a provocare un'ampia discussione su argomento di particolare importanza – che può aver già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza – ed a determinare un voto circa i criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare.

La mozione per essere discussa va iscritta, a cura del Sindaco, nell'ordine del giorno del Consiglio.

**Art. 56**

Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo chiedano oltre al Sindaco e agli Assessori per non più di cinque minuti ciascuno. Esaurita la discussione, la mozione, ove il proponente vi insista, viene posta in votazione e sono messi ai voti anche gli ordini del giorno eventualmente presentati sull'argomento.

**Art. 57**

Qualora il Consiglio lo consenta più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione. Se in tal caso una o più mozioni vengono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a parlare subito dopo il proponente della mozione posta in discussione.

**Art. 58**

Le mozioni hanno la precedenza nell'ordine del giorno sulle interpellanze e interrogazioni concernenti lo stesso oggetto.

In tal caso i presentatori delle interpellanze o interrogazioni possono rinunciarvi, e sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente e dopo i proponenti delle mozioni ritirate ai sensi dell'articolo precedente.

**Art. 59**

Alle interrogazioni, interpellanze e mozioni si applica il disposto dell'art. 28.



**CAPO V**  
**COMMISSIONI CONSULTIVE E D'INCHIESTA**

**Art. 60**

Il Consiglio potrà procedere alla nomina di speciali Commissioni consultive per lo studio di particolari problemi, la trattazione di determinate materie, la elaborazione e il coordinamento di testi di deliberazione, di schemi di regolamento, di rapporti e relazioni concernenti specifici affari.

La composizione e i compiti delle Commissioni in parola saranno di volta in volta fissati dal Consiglio.

**Art. 61**

Il Consiglio nell'ambito delle proprie attribuzioni, può demandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste che ritenesse necessarie, costituendo, se del caso, speciali Commissioni.

I membri che dovranno farne parte saranno eletti dal Consiglio il quale può delegare il Sindaco a designarli.

Le Commissioni di inchiesta procedono alle indagini, agli esami, agli accertamenti che si ritenessero necessari e che comunque credessero di espletare nei limiti del mandato ricevuto. La presidenza di tali Commissioni potrà essere affidata ad un membro di esse dal Consiglio, ovvero eletto nella prima seduta.

CAPO VI  
**SEGRETERIA E PROCESSI VERBALI**

**Art. 62**

Il Segretario generale del Comune adempie alle funzioni di Segretario del Consiglio e redige i verbali delle sedute, ai sensi di legge.

Egli tiene nota dei Consiglieri presenti, fa l'appello nominale, da lettura dei processi verbali, nonché delle proposte e documenti vari, coadiuva il Sindaco per quanto occorre e particolarmente nell'accertamento dei risultati delle votazioni.

Può farsi aiutare per l'adempimento delle sue mansioni da altri funzionari di sua fiducia, con consenso del Presidente, utilizzando anche strumenti di registrazione.

**Art. 63**

In relazione al disposto dell'articolo precedente e dell'art. 10, i Consiglieri assenti dall'appello nominale e che sopraggiungono successivamente, sono tenuti, all'ingresso in aula, a far prendere nota della loro presenza ai fini dell'annotazione in verbale da parte del Segretario. Analogo adempimento dovrà essere curato da coloro che si assentano durante lo svolgimento della seduta.

**Art. 64**

Il Segretario Generale assiste alle sedute segrete e ne stende i verbali. Però qualora il Consiglio lo ritenga opportuno o la presenza del Segretario Generale sia inammissibile ai sensi di legge, il Consiglio stesso chiamerà a fungere da Segretario delle sedute segrete un Consigliere che, di regola, sarà il più giovane di età.

**Art. 65**

Il processo verbale delle sedute indica i punti principali delle discussioni, con cenno sommario degli interventi, riporta il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e l'esito di esse. Deve indicare i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni con indicazione degli astenuti.

Il verbale può essere letto ed approvato seduta stante, altrimenti lo sarà nella seduta successiva, giusto il disposto dell'articolo 17 e salvo il caso previsto dal comma seguente.

L'approvazione del verbale può essere delegata dal Consiglio alla Giunta, fermo restando il diritto dei Consiglieri di prendere visione per le eventuali rettifiche.

#### **Art. 66**

I processi verbali delle sedute segrete saranno stesi nella forma più concisa, senza particolari che possono toccare le persone di cui si è trattato o recar pregiudizio alle regioni per cui la seduta non era pubblica.

I verbali delle deliberazioni concernenti interessi patrimoniali saranno riassunti in modo che non vengano a compromettere i diritti e gli interessi dell'Amministrazione specie nel caso in cui dovessero essere prodotti in giudizio.

Un eventuale testo più ampio e dettagliato potrà essere redatto, ma dovrà essere custodito tra i documenti riservati d'ufficio non ostensibili al pubblico.

#### **Art. 67**

I processi verbali sono firmati dal Sindaco, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario.

CAPO VII  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 68**

I Consiglieri che , senza giustificato motivo, non partecipano alla riunione del Consiglio per una intera sessione ordinaria o non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dal mandato.

Tale decadenza non ha luogo quando la sessione sia esaurita in una sola lettura.

La decadenza deve essere sempre pronunciata dal Consiglio con apposita deliberazione.

**Art. 69**

La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno dieci giorni prima dell'adunanza perché possa presentare spiegazioni al Consiglio. L'interessato ha diritto di prendere parte alla discussione ed alla votazione.

La dichiarazione di decadenza è notificata giudizialmente al Consigliere dal presidente, entro cinque giorni dalla deliberazione relativa.

**Art. 70**

Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi familiari, assenze dalla sede dell'Amministrazione per affari indilazionabili o altri gravi motivi.

I Consiglieri potranno chiedere di essere considerati in congedo.

I congedi vengono richiesti alla Presidenza e sono accordati dal Consiglio.

Delle richieste di congedo il Sindaco dà comunicazione all'inizio di ogni seduta consiliare. Esse si ritengono accordate se non sorge opposizione al loro annuncio.

Nel caso di opposizione il Consiglio voterà con votazione palese, senza discussione, in merito ad ogni singola richiesta di congedo.

**Art. 71**

Le dimissioni dei Consiglieri debbono essere rimesse per iscritto al Sindaco che le sottoporrà al Consiglio, il quale ha la facoltà di respingerle. Le dimissioni stesse saranno sottoposte alla Giunta qualora non siano aperte le sessioni ordinarie del Consiglio.

Il Consiglio o Giunta prenderà atto delle dimissioni, registrandole a verbale.

La deliberazione con cui si prende atto delle dimissioni di un Consigliere è irrevocabile.

**Art. 72**

I Consiglieri nominati a rappresentare l'Amministrazione in Comitati, Commissioni, Consiglio e simili, presentano annualmente al Sindaco, perché ne informi il Consiglio, una relazione sulla attività dell'ente di cui fanno parte.

**Art. 73**

Il Sindaco potrà costituire, in relazione alle esigenze che si presentassero, speciali Deputazioni composte di più membri del Consiglio Comunale incaricate di rappresentare il Consiglio stesso in occasioni di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti al Governo ed agli organi dello Stato, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

Le Deputazioni, qualora di esse non faccia parte il Sindaco, potranno avere un proprio capo e nell'espletamento delle loro mansioni avranno rango e dignità confacente alle funzioni ad esse demandate.

**Art. 74**

Nessuno può entrare armato nell'aula ove è riunito il Consiglio.

La forza pubblica non può mai entrare nell'aula consiliare se non a richiesta del presidente e dopo che sia tolta la seduta.



**Art. 75**

Durante la seduta è vietato al pubblico fumare nell'aula Consiglio.

**Art. 76**

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 74, 75 del presente Regolamento potranno essere affisse nello spazio destinato al pubblico ed ai Consiglieri.

**Art. 77**

Nei giorni in cui si tiene seduta del Consiglio è esposta al Palazzo Comunale la bandiera del Comune.